



# COMUNE di TRAMUTOLA

Provincia di Potenza

N° PAP.00120-2017  
Si attesta che il presente atto è stato  
affisso all'Albo Pretorio on-line  
dal 16/02/2017 al 03/03/2017

L'incaricato della pubblicazione  
Saverio MONTARONE  
CONCESCO

## Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n: 4	Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per la " Ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016.
Data 09/02/2017	

L'anno 2017 il giorno nove del mese di febbraio alle ore 19,18 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione di seduta straordinaria

Che è stata partecipata ai Sigg.ri consiglieri con appositi avvisi scritti, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Consiglieri	Presenti
CARILE Francesco	■	ORIOLO Nunzio	■
DI MAURO Michele	■	RIVIELLO Antonio	■
CALANDRIELLO Emiliano	■	SALERA Ugo	□
GIOCOLI NICOLA	□	PISANO Roberto	■
MARCONE Alessandro	■		
MERCADANTE Maurizio	■	ASSESSORI COMUNALI ESTERNI	
NICOLETTI Vincenzo	■	GRIECO Anna Maria	■
PICONE Vincenzo	■	PERRUOLO Angela	□
TAVOLARO Annamaria	■	SACCO Claudio	■

Assegnati N. 13	In carica N. 13	Presenti N. 11	Assenti N. 2
-----------------	-----------------	----------------	--------------

Presiede il Sig. Francesco CARILE nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Gerardo LUONGO

**Fra gli assenti sono giustificati ( Art. 22 comma 2 dello Statuto Comunale) i signori Consiglieri:**

**Giocoli e Salera**

**Sono assenti i seguenti Assessori comunali esterni: Perruolo**

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i sigg.ri: ///

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.

In prosecuzione di seduta.....si rammenta che alle 19,32 è entrata nell'aula consiliare l'assessore esterno, Perruolo Angela

Il Sindaco illustra, per sommi capi, la proposta all'ordine del giorno: si sofferma in particolare sulle modifiche legislative intervenute in tema di incentivi da riconoscersi al personale per l'espletamento di funzioni tecniche. Evidenzia che, così come previsto dalle vigenti normative, la bozza di regolamento è stata oggetto di contrattazione con le OO.SS.

**Dopo di ciò invita l'assemblea a pronunciarsi sulla bozza di regolamento sottopostale**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Preso visione della proposta che di seguito si riporta:**

Premesso che:

Il decreto legislativo 50/2016, all'art. 113, prevede che le Amministrazioni destinano risorse finanziarie in misura non superiore al 2% ad un fondo apposito per le sottoelencate prestazioni: costituenti la tipologia delle "funzioni tecniche"

- a) Funzioni tecniche per le attività di programmazione della spesa per investimenti;
- b) Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di esecuzione dei contratti pubblici;
- c) Di responsabile unico del procedimento;
- d) Di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo Tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto.

In altri termini il legislatore individua ed elenca in modo puntuale le attività che possano essere remunerate con il fondo (ciò mediante l'utilizzo dell'avverbio esclusivamente).

Il legislatore specifica in maniera puntuale anche l'importo (nella misura dell'80% e del 2%) delle risorse che può essere destinato al fondo, nonché individua i soggetti beneficiari delle stesse (responsabile unico del procedimento, soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui ai precedenti punti a, b, e d) nonché i collaboratori.

A proposito della nozione di collaboratore, la stessa (già presente all'interno dell'abrogato decreto legislativo 163/2006- art. 93), così come statuito dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 13/05/2016 n. 2018 – Sezione autonomia almeno in astratto è priva di un'autonomia portata qualificatrice in quanto assume connotazioni di volta in volta mutevole a seconda dell'attività incentivata.

Muovendo dal detto presupposto, la nozione di collaboratore, ai fini della ripartizione degli incentivi, non può essere delimitata in maniera aprioristica con riferimento al solo bagaglio professionale, tecnico od amministrativo, ma deve porsi in stretta correlazione funzionale e tecnologica rispetto alle attività da realizzare.

Quindi, secondo l'orientamento della Magistratura contabile i collaboratori, pertanto, possono essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purchè necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite.

La norma stabilisce altresì le modalità di corresponsione dell'incentivo, che lo stesso è da intendersi comprensivo degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'Amministrazione ed in oltre fissa un tetto (l'incentivo non può superare il 50%) del trattamento economico complessivo annuo.

Atteso che la normativa sopra individuata prevede che l'incentivo per le funzioni tecniche anche ai servizi ed alle forniture.

Atteso che sulla bozza di regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata (Verbale del 15/12/2016) Acquisito sulla proposta i parere favorevoli dei responsabili dell'Area Tecnica, Amministrativa e Contabile

Udita la relazione del Sindaco;

Con nove voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e due astenuti ( Riviello ed Oriolo)

## **DELIBERA**


Di approvare il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, che si allega al presente provvedimento e che consta di n.16 articoli.

# COMUNE DI TRAMUTOLA

Provincia di Potenza



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
RIPARTIZIONE DEL FONDO  
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI  
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016 N. 50**



---

# BOZZA

---

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali
- Art. 2- Definizioni
- Art. 3 - Costituzione e gestione del fondo
- Art. 4 - Gruppo di Lavoro
- Art. 5 – Atto di incarico
- Art. 6 - Informazione e pubblicità
- Art. 7 - Rapporti con altri enti
- Art. 8 - Calcolo del Fondo
- Art. 9 - Calcolo del Fondo per l'innovazione
- Art. 10 - Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FFsingolo)
- Art. 11 - Ripartizione del FF del singolo intervento (FFsingolo(i)) tra le varie attività inerenti i lavori
- Art. 12 - Ripartizione del FF del singolo intervento (FFsingolo(i)) tra le varie attività inerenti i servizi e/o Forniture
- Art. 13 - Liquidazione
- Art. 14 – Assicurazioni Obbligatorie
- Art. 15 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione
- Art. 16 – Entrata in vigore

## Art. 1

### Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione dei incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"): "2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni. " Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016: "77 soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 173." Infine l'art. 102 c. 6 D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: "Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con

*qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8. "*

## **Art. 2**

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A) "PROGETTO": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.
- B) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- C) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- E) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016.
- F) "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4.
- G) "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- H) "FONDO": Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.
- I) "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

## **Art. 3**

### **Costituzione e gestione del Fondo**

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori – forniture – servizi.

In ogni singolo quadro economico, approvato con il progetto esecutivo, deve essere previsto lo stanziamento per la costituzione del Fondo nella misura del 2 % dell'importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.

La misura massima del 2% verrà riconosciuta sia nell'ipotesi di lavori finanziati in toto con fondi provenienti da Enti terzi ( a titolo esemplificativo, Regione, Stato CE, ecc) che nell'ipotesi in cui l'opera dovesse essere finanziata con fondi comunali.

Le modalità di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche per gli affidamenti di forniture e servizi.

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

#### **Art. 4**

##### **Gruppo di Lavoro**

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 7), secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici, se fornitura/servizi: di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità, ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

#### **Art. 5**

##### **Atto di incarico**

Nell'atto di incarico viene:

- a) Individuata la spesa di investimento per le funzioni tecniche da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
- c) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Responsabile di Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto all'art. 12.

#### **Art. 6**

##### **Informazione e pubblicità**

Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

#### **Art. 7**

##### **Rapporti con altri Enti Pubblici**

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, secondo quanto previsto dall'ordinamento dell'Ente in cui sono incardinati. Sarà nella

responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

### Art. 8 Calcolo del Fondo

Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno precedente (F anno x).

Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche ( $\Sigma C$  anno x); l'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.

Il Fondo (F) per tener conto dell'entità dell'opera, del servizio, della fornitura, è calcolato sulla base del suo costo preventivato © sulla base delle seguenti aliquote:

Per lavori forniture e servizi di importo fino ad € 1.500.000	$F = 1.500.000,00 * 2\%$
Per lavori forniture e servizi di importo da € 1.500.000 a € 3.000.000	$F = (1.500.000,00 * 2\% + 1.500.000,00 * 1,80\%)$
Per lavori forniture e servizi di importo da € 3.000.000 a € 5.000.000	$F = (1.500.000 * 2\% + 1.500.000 * 1,60\% + 2.000.000 * 1,60\%)$
Per lavori forniture e servizi di importo superiore a € 5.000.000,00	$F = 5.000.000,00 * 1,50\%$

Il Fondo sarà finanziato unitamente al quadro economico dell'opera, del servizio o della fornitura ed è determinato ai sensi della sopra riportata tabella.

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 25.000,00 Euro.

Per i contratti di lavori pubblici vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara); per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

### Art. 9 Calcolo del Fondo per l'innovazione

Il 20% del Fondo (F anno x), è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- Beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
- Implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
- Attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997
- Svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al F anno x.

### Art. 10 Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FFsingolo)

L'80% del Fondo (F anno x) costituisce il Fondo per **Funzioni Tecniche** dell'anno x (FF anno x). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 113 c. 5 D. Lgs 50/2016 alla Centrale Unica di Committenza viene destinata una quota di  $\frac{1}{5}$  del fondo.

Il FF anno x è ripartito tra i singoli interventi da finanziare sulla base della seguente proporzione:

$$FF_{\text{singolo}(i)} = (FF \text{ anno } x / \Sigma C \text{ anno } x) * C(i);$$



Dove:

FFsingolo(i) è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche dell'intervento (i)

FF anno x è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche calcolato secondo quanto previsto al comma 1

ΣC anno x è la somma degli importi degli interventi ammessi all'incentivo, calcolato ai sensi dell'art. 8

C(i) è l'importo del contratto (i) determinato come previsto all'art. 8.

#### **Art. 11**

##### **Ripartizione del FF del singolo intervento (FFsingolo(i)) tra le varie attività**

La ripartizione del FF singolo(i) per quanto concerne i lavori, tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

1. Attività di programmazione	2%
2. Verifica preventiva dei progetti di lavori:	5%
3. Validazione del progetto	5%
4. Predisposizione e controllo degli atti di gara	12%
5. Responsabilità di Procedimento	36%
6. Direzione dei lavori misura e contabilità ovvero Direzione dell'esecuzione in caso di servizi o forniture	25%
7. Collaudatore statico	10%
8. Collaudo tecnico amministrativo e/o certificato di regolare esecuzione	5%

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.

Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 8) deve essere pari a 100.

Nel caso una o più attività non vengano svolte (es direzione operativa), la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.

La ripartizione del FFsingolo(i) è operata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

#### **Art. 12**

##### **Ripartizione del FF del singolo intervento (FFsingolo(i)) tra le varie attività**

La ripartizione del FF singolo(i) per quanto concerne le forniture e i servizi, tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

1. Attività di programmazione della spesa per investimenti	5%
2. Verifica preventiva dell'idea progettuale:	5%
3. Predisposizione e controllo degli atti di gara	10%
4. Responsabilità di Procedimento	50%
5. Attività di direzione e controllo	25%
6. Verifica espletamento servizio e collaudo amministrativo	5%

Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 6) deve essere pari a 100.

Nel caso una o più attività non vengano svolte (es verifica preventiva dell'idea progettuale), la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.

La ripartizione del FFsingolo(i) è operata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente tra i singoli

dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

### **Art. 13** **Liquidazione**

La liquidazione del FFsingolo per le attività indicate all'art. 11 (lavori) avviene in due fasi: la prima, pari al 50% dell'importo spettante, all'affidamento del contratto; la restante quota può essere liquidata proporzionalmente con l'emissione dei SAL o dei pagamenti intermedi fino ad un massimo del 90% del compenso incentivante spettante. Il restante 10% all'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La liquidazione del FFsingolo per le attività indicate all'art. 12 (forniture e servizi) avviene in due fasi: la prima, pari al 60% dell'importo spettante, all'affidamento del contratto; la seconda, pari al 30% dell'importo spettante, all'attività di verifica dell'espletamento del servizio. Il restante 10% all'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Prima di effettuare la liquidazione del FFsingolo(i) sarà verificato il rispetto dei tempi e dei costi per la applicazione di decurtazioni per eventuali scostamenti.

Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il FFsingolo(i), viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve (per i lavori) le sospensioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 50/2016, il FFsingolo(i) viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto, secondo le modalità di cui all'art. 13.

Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

### **Art. 14** **Assicurazioni obbligatorie**

L'Amministrazione provvede a stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati, ai sensi di legge. A tal fine si accolla il pagamento dell'intero premio assicurativo per la stipula delle polizze assicurative. Fino alla stipula delle assicurazioni, l'Amministrazione risponde civilmente per i propri dipendenti incaricati della progettazione. Eventuali scoperti di garanzie (franchigie) saranno sostenuti a carico dell'Amministrazione.

### **Art. 15** **Utilizzo del Fondo per l'innovazione**

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

### **Art. 16** **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016<sup>1</sup>.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il decreto legislativo 50/2016, all'art. 113, prevede che le Amministrazioni destinano risorse finanziarie in misura non superiore al 2% ad un fondo apposito per le sottoelencate prestazioni: costituenti la tipologia delle "funzioni tecniche"

- a) Funzioni tecniche per le attività di programmazione della spesa per investimenti;
- b) Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di esecuzione dei contratti pubblici;
- c) Di responsabile unico del procedimento;
- d) Di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo Tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto.

In altri termini il legislatore individua ed elenca in modo puntuale le attività che possano essere remunerate con il fondo (ciò mediante l'utilizzo dell'avverbio esclusivamente).

Il legislatore specifica in maniera puntuale anche l'importo (nella misura dell'80% e del 2%) delle risorse che può essere destinato al fondo, nonché individua i soggetti beneficiari delle stesse (responsabile unico del procedimento, soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui ai precedenti punti a, b, e d) nonché i collaboratori.

A proposito della nozione di collaboratore, la stessa (già presente all'interno dell'abrogato decreto legislativo 163/2006- art. 93), così come statuito dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 13/05/2016 n. 2018 - Sezione autonomia almeno in astratto è priva di un'autonomia portata qualificatrice in quanto assume connotazioni di volta in volta mutevole a seconda dell'attività incentivata.

Muovendo dal detto presupposto, la nozione di collaboratore, ai fini della ripartizione degli incentivi, non può essere delimitata in maniera aprioristica con riferimento al solo bagaglio professionale, tecnico od amministrativo, ma deve porsi in stretta correlazione funzionale e tecnologica rispetto alle attività da realizzare.

Quindi, secondo l'orientamento della Magistratura contabile i collaboratori, pertanto, possono essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purchè necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite.

La norma stabilisce altresì le modalità di corresponsione dell'incentivo, che lo stesso è da intendersi comprensivo degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'Amministrazione ed in oltre fissa un tetto (l'incentivo non può superare il 50%) del trattamento economico complessivo annuo.

Atteso che la normativa sopra individuata prevede che l'incentivo per le funzioni tecniche anche ai servizi ed alle forniture.

Atteso che sulla bozza di regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata (Verbale del 15/12/2016)

### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Visto il T.U. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

### PROPONE

Di approvare il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, che si allega al presente provvedimento e che consta di n.16 articoli.

Parere favorevole, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa sulla succitata proposta di deliberazione.

Tramutola, lì 01/02/2017

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Geom. Antonio AULICINO

Il Responsabile del Servizio Contabile, per quanto attiene la regolarità contabile, esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U. 267/2000 sulla succitata proposta di deliberazione.

Tramutola, lì 01/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM/VO  
Achille CARAFFA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  
Rag. Saverio MERCADANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F/to : Dr. Gerardo LUONGO

IL SINDACO

F/to: Francesco CARILE



Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti di Ufficio

**Certifica**

Che la presente deliberazione è affissa oggi 16 FEB 2017 all'albo pretorio on line comunale e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 03 MAR 2017 come prescritto dall'art. 124 primo comma, del T.U. 267/2000

Dalla residenza municipale, li 16 FEB. 2017

Il Messo COMUNALE  
F/to: Saverio NOTARFRANCESCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio

**Certifica**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15 FEB 2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000)
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione( art. 134, comma 3, del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li 16 FEB. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F/to: DR. Gerardo LUONGO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 16 FEB. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. Gerardo LUONGO